



REGOLAMENTO IN MATERIA DI SPIN OFF DI ATENEO

(emanato con D.R. n. 410 del 24 marzo 2015)

INDICE

	<i>Pag.</i>
Art. 1 - Premesse e definizioni	2
Art. 2 - Soggetti proponenti gli <i>Spin off</i> universitari	2
Art. 3 - Procedura di costituzione dello <i>Spin off</i>	3
Art. 4 - Partecipazione dell'Università	4
Art. 5 - Partecipazione del personale universitario	5
Art. 6 - Conflitti d'interesse	6
Art. 7 - Regolamentazione dei rapporti tra l'Università e lo <i>Spin off</i>	7
Art. 8 - Utilizzo del nome e del logo e degli altri segni distintivi universitari dell'Università	8
Art. 9 - Proprietà intellettuale	9
Art. 10 - <i>Spin off</i> con il sostegno dell'Università	9



Art. 1

Premesse e definizioni

1. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto di Ateneo, l'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti- Pescara (di seguito Università/Ateneo) favorisce la costituzione di "*spin off*" nella forma di società per azioni o società a responsabilità limitata o società cooperative aventi come scopo l'utilizzazione economica dei risultati della ricerca universitaria e l'offerta di prodotti e/o servizi innovativi. Le attività e la gestione delle società così costituite perseguono obiettivi di mercato nel rispetto dei vincoli etici che sono alla base della vita universitaria.
2. Le società per azioni o a responsabilità limitata o cooperative alle quali l'Università partecipa in qualità di socio ai sensi dello Statuto e del presente Regolamento sono definite "*Spin off dell'Università*", o anche "*Spin off partecipati*".
3. Le società per azioni o a responsabilità limitata o cooperative nelle quali l'Università non abbia una quota di partecipazione sono definite "*Spin off con il sostegno dell'Università*" o anche "*Spin off approvati*", a condizione che uno o più dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento rivestano la qualità di socio proponente e che il progetto sia approvato dagli Organi Accademici.
4. Sono disciplinati dal presente Regolamento, in conformità alla legislazione vigente:
 - a) le modalità di costituzione degli *Spin off*;
 - b) la partecipazione ad essi dell'Università e del suo personale;
 - c) i rapporti tra gli *Spin off* e l'Università;
 - d) l'utilizzo del logo dell'Università da parte degli *Spin off* e gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale nell'ambito degli *Spin off* stessi;
 - e) il regime delle incompatibilità e dei conflitti di interesse.

Art. 2

Soggetti proponenti gli *Spin off* universitari

1. Per qualificarsi come *Spin off* universitari le società di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297 devono essere costituite su iniziativa dell'Università o del personale universitario o prevedere la partecipazione al capitale da parte dell'Università ovvero la partecipazione del personale universitario ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. La partecipazione del personale universitario di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), n. 1), d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297 alla società può aversi sia in termini di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo alla nuova entità giuridica l'impiego del *know how* e delle competenze generate in un contesto di ricerca.



Art. 3

Procedura di costituzione dello *Spin off*

1. I soci proponenti trasmettono la proposta di attivazione dello *Spin off* al Rettore e alla Commissione per la Valorizzazione della Ricerca e Trasferimento Tecnologico (CVRTT)¹, previa deliberazione favorevole del Consiglio di Dipartimento di afferenza. Qualora i proponenti afferiscano a Dipartimenti diversi sarà necessaria la deliberazione favorevole di ciascun Dipartimento.
2. La CVRTT esprime un parere obbligatorio sulla proposta di attivazione di cui al comma precedente.
3. La proposta, corredata dal parere favorevole della CVRTT e dalla deliberazione del Dipartimento, è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico (*ex art. 3, comma 1, del D.M. n.168/2011*).
4. La proposta è corredata da un progetto imprenditoriale o tecnico-economico descrittivo della forma giuridica e dell'oggetto della società costituenda, contenente:
 - a) l'idea innovativa alla base del progetto;
 - b) le qualità e caratteristiche tecnologiche e scientifiche del progetto;
 - c) le prospettive economiche, il piano economico, finanziario e patrimoniale (*ex art. 3, comma 2, del D.M. n.168/2011*) e il mercato di riferimento;
 - d) la bozza di statuto con descrizione dell'oggetto sociale della società costituenda, della struttura organizzativa e societaria, della ripartizione delle quote di partecipazione dei soggetti aderenti, dell'eventuale clausola compromissoria, della sede della società, dei patti parasociali;
 - e) la proposta di modalità di partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta all'Università;
 - f) la dichiarazione di impegnarsi senza riserve al rispetto della disciplina della proprietà intellettuale e all'utilizzazione del logo e degli altri segni distintivi dell'Ateneo;
 - g) la descrizione del sostegno richiesto all'Università e la bozza di convenzione sui rapporti tra *Spin off* e Università;
 - h) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno temporale specifico richiesto a ciascuno;
 - i) la definizione della posizione assicurativa dello *Spin off* per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose presso l'Università, anche con riferimento all'eventuale personale non appartenente ai ruoli dell'Università coinvolto nelle attività della società;
 - l) l'attestazione formale, da parte di tutti gli aderenti al progetto appartenenti ai ruoli dell'Università, di assenza di conflitti di interesse, effettivi o potenziali, tra il costituendo *Spin off* e l'Università;

¹ L'organizzazione la composizione e il funzionamento della CVRTT sono disciplinati da apposito Regolamento.



5. La documentazione, nel caso di *Spin off* partecipato dall'Università, deve essere corredata dal parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento che ospiterà la futura società – individuato, nel caso di più Dipartimenti coinvolti, sulla base di un accordo tra i medesimi – e del Consiglio di Dipartimento di afferenza dei soci partecipanti universitari, contenente:

- dichiarazione esplicita sull'assenza di conflitto di interesse dell'iniziativa imprenditoriale con le attività di ricerca e sviluppo effettuate dai Dipartimenti;
- dichiarazione sull'uso degli spazi dipartimentali, previa indicazione precisa e circostanziata degli stessi.

6. In sede di approvazione dello *Spin off* il Consiglio di Amministrazione approva contestualmente l'eventuale stanziamento destinato a coprire la quota di capitale sociale dell'Università.

7. I soci proponenti dell'iniziativa per l'attivazione dello *Spin off* non possono in alcun modo partecipare alle deliberazioni adottate dagli organi competenti dell'Università e relative al procedimento di costituzione o partecipazione alla società.

Art. 4

Partecipazione dell'Università

1. La partecipazione dell'Università nello *Spin off*, che può consistere anche, nei casi previsti dalla legge, in soli conferimenti di beni in natura ovvero in prestazioni d'opera, non può superare il 10% del capitale sociale, salvo che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, sentita la CVRTT, non disponga diversamente in presenza di particolari e motivate ragioni di convenienza o di opportunità.

2. La partecipazione dell'Università ad uno *Spin off* è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che lo *Spin off* non svolga attività in concorrenza con quelle di ricerca e consulenza normalmente offerte dall'Università ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di prestazioni per conto terzi;
- b) che tutti i soci accettino la sottoscrizione dei patti parasociali di cui al comma 3 del presente articolo.

3. I soci dello *Spin off* possono sottoscrivere con l'Università adeguati patti parasociali di durata non inferiore a cinque anni o comunque della durata massima consentita dalla legge, se inferiore, i quali prevedano che:

- a) le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto variazioni del capitale sociale, modifiche della compagine proprietaria o dell'oggetto sociale debbano essere approvate con il consenso dell'Università. La violazione del patto da parte dei soci diversi dall'Università legittima quest'ultima a recedere dal patto parasociale e ad esercitare l'opzione di vendita, con obbligo degli altri soci di risarcire il danno;



- b) in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o delle quote, ai soci dello *Spin off* e anche all'Università spetti un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta; qualora la suddetta prelazione non venga esercitata, il trasferimento a terzi sia subordinato al gradimento degli altri soci e, quindi, dell'Università;
- c) la partecipazione dell'Università, pur attribuendo il diritto di voto, sia privilegiata in caso di liquidazione e di rimborso delle quote e postergata in caso di riduzione del capitale sociale per perdite;
- d) la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre componenti e la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare all'Università la possibilità di designazione di almeno un componente del Consiglio medesimo, nella persona individuata dal Rettore per gli *Spin off* di Ateneo, ex art. 1, comma 2 del presente Regolamento. L'Università potrà altresì nominare un componente dell'organo di controllo, ove questo sia previsto.

Art. 5

Partecipazione del personale universitario

1. I soci proponenti dell'iniziativa per l'attivazione dello *Spin off* non possono in alcun modo partecipare alle deliberazioni adottate dagli organi competenti dell'Università e relative al procedimento di costituzione o partecipazione alla società (art. 3).
2. Il professore o ricercatore a tempo pieno dell'Università che proponga l'attivazione di uno *Spin off* ottiene l'autorizzazione prevista dalla normativa vigente allo svolgimento di attività, anche retribuita, a favore dello *Spin off* per effetto dell'approvazione del progetto da parte degli organi competenti, ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento. I proponenti devono partecipare al capitale sociale dello *Spin off* e impegnarsi per atto scritto a non cedere a terzi, per il periodo di permanenza dello stesso all'interno delle strutture dell'Università, la propria quota di partecipazione. In caso di cessione della quota dell'Università o di suo recesso, il professore e/o ricercatore a tempo pieno conserva l'autorizzazione di cui sopra sino al termine del periodo in corso al momento della cessione/recesso, salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo di concedere una proroga.
3. Il professore o ricercatore a tempo pieno, che sia socio dello *Spin off* e abbia conseguito l'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello *Spin off* e può prestare a favore dello stesso la propria attività, purché non in regime di lavoro subordinato e a condizione che lo svolgimento di tale attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente adempimento dei propri compiti istituzionali, didattici e di ricerca.
4. Qualora la partecipazione alle attività dello *Spin off* divenga incompatibile con i propri compiti didattici e di ricerca, il professore o ricercatore a tempo pieno deve immediatamente comunicarlo all'Università e, a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni,



contestualmente cessare dello svolgimento dell'attività prestata presso lo *Spin off*, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.

5. Il professore o ricercatore a tempo pieno che, successivamente alla costituzione dello *Spin off* intenda svolgere ogni altra attività retribuita, non compresa tra quelle elencate nei commi precedenti, a favore dello stesso, è tenuto a richiedere la specifica autorizzazione prescritta dalla normativa vigente, ferma l'osservanza, per ogni altro aspetto, di quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, il Rettore, i Direttori dei Dipartimenti, nonché i professori e ricercatori membri delle commissioni di Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi carattere di *Spin off*. E' fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento sia designato dall'Università a far parte del Consiglio di Amministrazione dello *Spin off* del quale non sia socio o proponente.

7. Il professore o ricercatore in regime di tempo definito non necessita di alcuna autorizzazione per lo svolgimento di attività a favore dello *Spin off*, ex art. 5 del Regolamento d'Ateneo disciplinante degli incarichi esterni all'Ateneo per i professori e ricercatori.

8. Il personale tecnico-amministrativo può svolgere a favore dello *Spin off* attività retribuita o non retribuita purché meramente occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Generale, sentito il responsabile della struttura di appartenenza. Il personale tecnico-amministrativo può altresì essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello *Spin off* su designazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università, valutata la compatibilità dell'incarico con il puntuale adempimento degli obblighi di servizio. Nessuna limitazione o autorizzazione è richiesta per il personale con rapporto di lavoro in regime di *part-time* il cui impegno orario lavorativo non sia superiore al 50% dell'orario settimanale previsto dal CCNL.

9. I titolari di assegni di ricerca e i dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello *Spin off* attività retribuita o non retribuita, qualora compatibile con il regolare e diligente svolgimento dei propri compiti di ricerca, previa autorizzazione, rispettivamente, del Consiglio del Dipartimento e del Collegio dei docenti.

10. Nel periodo di avvio (primi tre anni dalla costituzione della società) dello *Spin-off*, l'eventuale attività commissionata dall'Università non può superare annualmente il 10% del volume complessivo degli affari della società stessa; successivamente il limite è del 30%.

Art. 6 **Conflitti d'interesse**



1. E' fatto divieto al personale dipendente, che partecipa allo *Spin off* di svolgere attività in concorrenza con quelle istituzionalmente svolte dall'Università. Il personale medesimo è tenuto a comunicare tempestivamente, anche in coerenza con quanto previsto dal codice etico d'Ateneo, eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano derivare dallo svolgimento dell'attività a favore dello *Spin off* ed a conformarsi alle soluzioni indicate dai soggetti competenti di cui al successivo comma 3.
2. L'Università verifica annualmente, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo *Spin off*, l'osservanza delle disposizioni in materia di conflitto d'interesse e di incompatibilità di cui al presente articolo e all'art. 5.
3. La CVRTT esprime, sulla base della relazione annuale e delle osservazioni del delegato di Ateneo presente nel Consiglio di Amministrazione dello *Spin off*, un parere in merito al grado di concorrenza dello *Spin off* con analoghe attività a fini commerciali svolte dalle strutture dell'Università, e, qualora rilevi un conflitto propone al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo l'applicazione di una penale graduata da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 5.000,00, a seconda della gravità del conflitto medesimo, oppure, nel caso in cui le attività svolte dallo *Spin off* pregiudichino la continuazione delle attività ai fini commerciali già svolte da un Dipartimento, si esprime sul recesso dell'Ateneo dalla Società e sulla revoca della qualifica di *Spin off* dell'Università G. d'Annunzio.
4. I professori o ricercatori a tempo pieno che partecipino a qualunque titolo allo *Spin off* devono comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni e i benefici a qualunque titolo percepiti.

Art. 7

Regolamentazione dei rapporti tra l'Università e lo *Spin off*

1. I rapporti tra l'Università e lo *Spin off*, sia questo partecipato o meramente approvato dall'Ateneo, sono disciplinati da una specifica convenzione, sottoscritta contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo della società e avente durata massima di tre anni, volta a definire:
 - a) le eventuali modalità di utilizzazione di personale, attrezzature, strumentazioni e locali di appartenenza dell'Università e/o Dipartimento;
 - b) i contenuti e lo schema della relazione da presentarsi con cadenza annuale in ordine allo svolgimento delle attività dello *Spin off*.
2. La durata della convenzione e la permanenza dello *Spin off* all'interno delle strutture dell'Università possono essere prorogate per altri tre anni, ricorrendo particolari ragioni di convenienza o opportunità, alle condizioni definite dal Consiglio di Amministrazione, sentita la CVRTT.



3. La convenzione è definita sulla base di uno schema approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, derogabile soltanto in caso di motivata necessità.
4. L'Università, a mezzo della CVRTT, procede annualmente alla verifica dell'attuazione del progetto dello *Spin off*, riferendo le proprie valutazioni al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico.
5. La relazione di cui al comma 1 lett. b) del presente articolo deve contenere la descrizione dettagliata dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e la dimostrazione della corrispondenza degli stessi al progetto imprenditoriale approvato dagli organi accademici. Essa è trasmessa all'Università, unitamente al bilancio d'esercizio, entro trenta giorni dall'approvazione dello stesso da parte dell'assemblea dei soci.
6. La partecipazione dell'Università nello *Spin off* non eccede, di norma, il termine di 6 anni e non è vincolata al periodo di permanenza della società all'interno delle strutture dell'Università.
7. L'Università si riserva il diritto di revocare la qualifica di «Spin-off dell'Università G. d'Annunzio» e l'utilizzo del logo di Ateneo in qualsiasi momento, anche in seguito a eventi rilevanti quali, a titolo meramente esemplificativo, violazione del codice etico di Ateneo o atti lesivi dell'immagine dell'Ateneo.
8. È facoltà dell'Università uscire dalla compagine societaria una volta ultimato il percorso di avvio del progetto imprenditoriale. In caso di esercizio del diritto di cessione o di recesso, il valore della quota dell'Università, comunque non inferiore al valore nominale della medesima, sarà determinato tenendo conto del valore di mercato a tale data. L'impresa può comunque mantenere la definizione di *Spin off* dell'Università, qualora, dietro specifica convenzione approvata dal Consiglio di Amministrazione, continui ad usufruire dell'uso del logo e dei servizi delle strutture di ricerca e di servizio dell'Università, eventualmente anche a titolo oneroso.

Art. 8

Utilizzo del nome e del logo e degli altri segni distintivi universitari dell'Università

1. Allo *Spin off*, secondo quanto previsto nella convenzione di cui all'art. 7, è concesso l'utilizzo della denominazione "Spin off dell'Università degli studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara" e eventualmente del logo dell'Università, sulla base di specifica richiesta e nei termini di una specifica convenzione sottoscritta contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo della società.
2. L'utilizzo del Logo è disciplinato nella convenzione, che deve in ogni caso prevedere:
 - a) che lo *Spin off* garantisca e tenga manlevata e indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del logo e di altri segni distintivi;



- b) l'immediata cessazione dell'uso del logo e degli altri segni distintivi dell'Università qualora l'Università cessi di essere socio dello *Spin off*.

Art. 9

Proprietà intellettuale

1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo *Spin off*, conseguiti in data successiva alla costituzione, è regolata dalla normativa vigente relativa alla proprietà intellettuale per attività di ricerca in ambito industriale.
2. Lo Statuto dello *Spin off* può prevedere che, qualora all'esito di attività di ricerca lo *Spin Off* consegua brevetti o altri titoli di proprietà industriale o intellettuale, l'Università avrà diritto ad una licenza gratuita per l'utilizzazione a scopi di ricerca e di insegnamento dell'innovazione brevettata.

Art. 10

Spin off con il sostegno dell'Università

1. La disciplina del presente Regolamento è applicabile alle società costituenti *Spin off* di cui all'art. 1 comma 3, con l'esclusione delle disposizioni contenute nell'art. 3, commi 4 e 5, e nell'art. 4 del presente Regolamento. Gli *Spin off* di cui al presente articolo sono comunque inderogabilmente tenuti al rispetto di quanto previsto dall' art. 4, comma 2, lett. a), del presente Regolamento.